

Alcune sedi Inpdap non stanno riconoscendo nella base contributiva l'assegno personale

Il giallo della buonuscita ridotta

Anche 30 mila euro in meno per gli ultimi presidi incaricati

DI MARIO D'ADAMO

Dirigenti scolastici in pensione nel 2005, 2006 e 2007 potrebbero non vedere riconosciuti nell'indennità di buonuscita importi considerevoli, dell'ordine anche di 30 mila euro lordi. Non tutti i dirigenti: solo quelli, già presidi incaricati, assunti con il penultimo concorso riservato bandito nel 2002. Alcune sedi Inpdap, infatti, non intendono includere nella base contributiva della buonuscita l'assegno personale loro attribuito al momento del passaggio nella nuova qualifica. Assegno personale, invece, che una specifica disposizione di legge in materia ammette esplicitamente. Ecco quel che è accaduto.


Superato il concorso, i docenti già incaricati di un ufficio di presidenza hanno assunto servizio il 1° settembre 2004 con la qualifica di dirigenti scolastici ma con una retribuzione inferiore a quella riscossa fino al giorno prima, quando, oltre allo stipendio della qualifica di provenienza e ad altre indennità accessorie, percepivano la cosiddetta indennità di funzioni superiori, pari al differenziale di livello (art. 69, 1° comma, ccnl 4 agosto 1995, comparto scuola). Ed è stato così per oltre due anni, finché l'art. 58, 2° comma, del ccnl 11 aprile 2006, sulla dirigenza scolastica, ha introdotto, per salvaguardare i diritti

economici acquisiti, un assegno personale, riassorbibile con gli aumenti dei futuri contratti. Il ministero della pubblica istruzione lo ha quantificato con nota del 12 dicembre 2006 (prot. n. 1484) con importi che variano, a seconda dell'anzianità posseduta, da un minimo annuo di 3 mila euro a un massimo di 10 mila.

L'assegno personale non solo è pensionabile (ogni voce retributiva lo è) ma contribuisce anche a formare la base contributiva per il calcolo della buonuscita, come stabilisce l'art. 38, 1° comma, ultimo periodo, del dpr 29 dic. 1973, n. 1032, sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti dello stato, tant'è che su di esso sono prelevate e opportunamente canalizzate all'opera di previdenza Inpdap le corrispondenti contribuzioni. In sede di riliquidazione (pensionati 2005 e 2006) e di nuova liquidazione della buonuscita (pensionati 2007) si deve dunque tenere conto delle disposizioni di miglior favore introdotte dal nuovo contratto dirigenziale, ma alcu-

ne sedi territoriali dell'Inpdap rifiuterebbero di farlo, sostenendo che l'assegno personale non sarebbe utile ai fini del calcolo (o ricalcolo) della buonuscita, perché una nota operativa della direzione centrale dell'Istituto, la n. 11 del 5/6/2006, non lo avrebbe elencato tra le voci ammesse.

Ma sta avvenendo che l'Inpdap non eroghi una prestazione per la quale riceve la corrispondente contribuzione. E che lo faccia in applicazione di una disposizione interna che risulterebbe essere in palese contrasto con una norma gerarchicamente superiore, qual è l'art. 38 del dpr n. 1032. Senza un cambio di rotta, si costringeranno i pensionati a presentare ricorso al giudice.



Tommaso Padoa-Schioppa